// GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — GIOVEDI' 24 MAGGIO — NUM. 121

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1º del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, nº 4; in Torino, via delle Orfane, nº 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

In principio della seduta di ieri vennero svolte quattro interrogazioni: la prima dal deputato Muratori relativamente all'arresto di studenti bolognesi eseguito dalla questura di Bologna: la seconda dal deputato Filopanti, diretta a conoscere se il Ministero stimava opportuno di smentire la voce della prigionia del Papa; la terza dai deputati Savini e Villa e la quarta dal deputato Cavallotti, riguardo ai nostri rapporti col Governo francese dopo gli avvenimenti ultimi che mutarono il suo indirizzo politico.

Alle prime due interrogazioni rispose il Ministro dell'Interno, e alle altre risposero il Ministro degli Affari Esteri e il Presidente del Consiglio con schiarimenti e dichiarazioni. Quindi si proseguì la discussione generale dello schema per una tassa di fabbricazione e consumo sugli zuccheri indigeni e per variazione di alcuni articoli della tariffa doganale. Ne ragionarono i deputati Leardi, Panattoni, Torrigiani, Luzzatti.

Giunte nominate dagli Uffici della Camera, nelle sedute del 19 e 22 maggio 1877, per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Progetto n. 104. — Revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la Chiesa e Confraternita dei Nazionali Greci in Napoli:

Commissari:

Ufficio 1º, Pissavini — 2º, Falconi — 3º, Del Giudice — 4º, Del Zio — 5º, Bajocco — 6º, Melchiorre — 7º, Tamajo — 8º, Di Pisa — 9º, Englen.

Progetto n. 108. — Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, n. 3725, intorno alla composizione del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione:

Commissari:

Ufficio 1º, Pissavini — 2º, Ercole — 3º, Martini — 4º, Abignente — 5º, Guarini — 6º, Baccelli — 7º, Pianciani — 8º, Cuturi — 9º, Ponsiglioni.

Progetto n. 110. — Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena:

Commissari:

Ufficio 1º, Pissavini — 2º, Ercole — 3º, Orilia — 4º, Asperti — 5º, Gessi — 6º, Maurigi — 7º, Chigi — 8º, Fabrizi Paolo — 9º, Corte.

Progetto n. 112. — Modificazioni alla legge 29 maggio 1864, n. 1797, colla quale erano abolite le corporazioni privilegiate d'arti e mestieri:

Commissari:

Ufficio 1º, Maldini — 2º, Elia — 3º, Randaccio — 4º, Boselli — 5º, Tumminelli — 6º, Mazzarella — 7º, Farina Luigi Emanuele — 8º, Raggio — 9º, Varè.

Progetto n. 113. — Disposizioni per la liquidazione delle pensioni dei militari e loro assimilati ex-pontifici:

Commissari:

Ufficio 1º, Cencelli — 2º, Sprovieri — 3º, Meyer — 4º, Del Zio — 5º, Lugli — 6º, Nelli — 7º, Pianciani — 8º, Zanolini — 9º, Baccarini.

Progetto n. 116. — Esonero da servitù militare della zona della fortezza di Verona denominata il Basso Acquar:

Commissari:

Ufficio 1º, Chinaglia — 2º, Balegno — 3º, Adamoli — 4º, Bertani G. B. — 5º, Antonibon — 6º, Righi — 7º, Borghi — 8º, Rega — 9º, Campostrini.

Rettificazione — Nella elezione del deputato del Collegio di *Sannazzaro dei Burgondi*, i votanti furono 1038. Il commendatore Cesare Correnti riportò voti 531; e l'avv. Cesare Cavallini ne ebbe 349.

LEGGI E DECRETI

Il N. **3819** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi sull'istruzione secondaria classica, vigenti nel Regno, che prescrivono un esame agli alunni che abbiano compiuti gli studi liceali;

Veduti i regolamenti approvati coi Nostri decreti del 20 ottobre 1867, n. 4008, e del 29 novembre 1874, n. 2299, coi quali fu commesso al Consiglio superiore di istruzione pubblica la direzione dell'esame di licenza liceale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esame di licenza liceale firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

REGOLAMENTO *per l'esame di licenza liceale*.

Art. 1. L'esame di licenza liceale comprende tutte le materie che si insegnano nei licei, e si dà in due sessioni nei mesi di luglio e di ottobre.

Art. 2. I licei governativi e i pareggiati sono sede di esame; ma questi per i soli studenti in essi iscritti.

Art. 3. Ogni candidato alla licenza liceale deve entro il mese di giugno iscriversi presso il liceo del circondario, o se ivi non è un liceo, presso quello della provincia in cui fece dimora durante l'anno scolastico. Le iscrizioni per la seconda sessione si riceveranno sino al 10 di ottobre.

Art. 4. Il candidato insieme colla domanda d'iscrizione dovrà presentare:

1. L'attestato di licenza ginnasiale conseguito da tre anni;

2. La quietanza della tassa prescritta dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *K;*

3. Un certificato comprovante la sua dimora, quando esso non provenga da un istituto Regio o pareggiato;

4. Una chiara e breve notizia dei suoi studi, dell'età, del luogo di nascita e di dimora, del tempo speso nelle scuole classiche, dei professori da cui fu istruito, dei libri adoperati, e dei voti riportati negli esami di promozione che avrà sostenuti;

5. Un certificato del direttore della scuola pubblica, se il candidato non fece i suoi studi nell'istituto ove si presenta agli esami, o della scuola privata, o del padre, se studiò sotto la vigilanza di lui, comprovante gli studi fatti.

Art. 5. Niuno può iscriversi presso un liceo fuori del circondario o della provincia in cui dimora, nè dopo il tempo stabilito all'art. 3, se non per gravi e giustificate ragioni riconosciute dal provveditore agli studi, a cui deve esserne fatta domanda suffragata da legali documenti.

Art. 6. Nelle città in cui è più di un liceo Regio, i candidati provenienti da altre scuole devono iscriversi presso il provveditore, il quale, disposti alfabeticamente, li ripartirà fra le varie sedi. L'elenco degli iscritti all'esame sarà inviato al Ministero appena chiuse le iscrizioni.

Art. 7. Le materie dell'esame sono divise in due gruppi. Appartengono al primo le prove scritte ed orali d'italiano, di latino, di greco, e la prova orale di storia: al secondo la scritta e l'orale di matematica, e le orali di filosofia, di fisica e chimica, e di storia naturale.

Art. 8. L'esperimento sulle materie del primo e del secondo gruppo si fa nella sessione di luglio. Però è data facoltà al candidato di esporsi all'esame delle materie del primo gruppo nella sessione di luglio e a quello delle materie del secondo nella sessione di ottobre.

Art. 9. Il candidato che nella sessione di luglio per causa di forza maggiore, o di malattia debitamente attestata, non si sia potuto presentare a qualcuna delle prove o vi sia caduto, sarà ammesso alla riparazione in ottobre. Se poi deve ripetere l'esame nell'anno seguente, lo sosterrà di nuovo sopra le materie tutte, che formano il gruppo a cui appartiene la prova fallita, e ripagherà la tassa.

Art. 10. Una Giunta di tre membri del Consiglio superiore, nominata dal Ministro, soprintende agli esami di licenza liceale.

Annualmente uno di essi, tratto a sorte, esce d'ufficio. Il Ministro può rinominare il consigliere uscente.

Art. 11. È ufficio della Giunta:

1. Di mandare i temi per le prove scritte;

2. Di rivedere i lavori dei candidati per segnalare i migliori alunni per gli effetti di legge, e per giudicare dell'opera delle Commissioni esaminatrici;

3. Di raccogliere e comunicare al Ministero le osservazioni alle quali ha dato luogo l'andamento degli esami e la revisione degli scritti.

La Giunta inoltre, ad opera compiuta, espone in una relazione le sue considerazioni sulla coltura dei giovani, sul merito degli Istituti, sul valore delle Commissioni e sopra ogni altra parte dell'insegnamento a cui possono dar luce gli esami.

Art. 12. Sono aggregati a questa Giunta per coadiuvarla specialmente nel proporre i temi, nel rivedere gli scritti e nel segnalare i migliori, dodici professori scelti annualmente dal Ministro fra i più chiari nell'insegnamento superiore e medio.

Art. 13. Le Commissioni esaminatrici, presiedute dal capo dell'Istituto, si compongono degl'insegnanti di ciascuna materia, che forma oggetto dell'esperimento, e si dividono in due sezioni secondo le materie che fanno parte di ciascun gruppo.

Quando il preside è impedito commette ad altri di fare le sue veci, come ordina le supplenze agli esaminatori.

Art. 14. Negli esami di candidati provenienti da scuola privata sarà chiamato a far parte della Commissione esaminatrice, per ciascuno dei due gruppi, un professore appartenente all'insegnamento privato, e designato anno per anno dal provveditore agli studi. Alle prove orali possono essere presenti direttori delle scuole in cui i candidati fecero gli studi liceali, e dare, richiesti, od offrire alla Commissione gli schiarimenti opportuni. Possono eziandio trasmettere ad essa per iscritto tutte le notizie che credono atte ad aiutarne il retto giudizio.

Art. 15. Ogni esaminatore dispone di 10 punti. Per ottenere l'approvazione occorrono almeno sei decimi dei punti in ciascuna prova. Solo nel latino, nel greco e nella matematica è approvato eziandio chi riporterà cinque punti nella prova scritta e otto nella orale o viceversa. Il voto della Commissione è definitivo: essa sottoscrive e spedisce l'attestato di licenza ai candidati promossi.

Art. 16. A chi abbia ottenuta l'iscrizione producendo documenti non veraci, o che abbia ingannata la vigilanza degli esaminatori, o avuto comecchessia il diploma per frode, sarà annullato l'esame con divieto di ripresentarvisi fino all'anno seguente. In casi gravissimi soltanto può il ministro stabilire che tale divieto non sia limitato ad un anno, nè revocabile, che per suo atto di grazia.

Art. 17. È in facoltà del Ministro di mandare un delegato Regio ad assistere agli esami, laddove paia opportuno, con autorità di richiamare la Commissione esaminatrice all'osservanza delle forme e delle regole prescritte, e di eseguire ogni altra speciale istruzione. Può avere, fra gli altri, l'incarico di presiedere la Commissione o di interrogare sopra una data materia.

Art. 18. I consiglieri componenti la Giunta avranno al termine di ogni anno l'indennità di lire 1500. Ai delegati Regi, oltre le spese di viaggio, saranno corrisposte lire quindici al giorno, ed ai professori aggregati, oltre le indennità di viaggio e di dimora, sarà pagata una rimunerazione proporzionata all'opera che presteranno. Il preside e ciascun esaminatore avrà diritto ad una propina di lire quattro per ogni candidato che abbia pagata la tassa e sostenuta più d'una prova d'esame.

Art. 19. È abrogata ogni disposizione precedente contraria al presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. COPPINO.

Il N. **3820** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto del Nostro commissario generale straordinario nelle Marche in data 3 novembre 1860, col quale fu istituita una Commissione per la conservazione dei monumenti storici e letterari e degli oggetti di antichità e belle arti nelle suddette provincie;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1863, n. DCCCXCII (parte supplementare), col quale fu approvato il regolamento di detta Commissione;

Visto l'altro Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3028, riguardante l'istituzione di Commissioni provinciali conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità;

Considerando che per la più sollecita spedizione degli affari e per la più diretta sorveglianza dei monumenti artistici è utile che ogni provincia abbia una Commissione propria che sovraintenda ai monumenti che in essa provincia si trovano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Commissione per la conservazione dei monumenti storici e letterari e degli oggetti d'antichità e belle arti, istituita col decreto 3 novembre 1860 dal commissario generale straordinario nelle Marche, è sciolta.

Art. 2. La biblioteca, la quadreria ed il museo, che attualmente sono sotto la sorveglianza della suddetta Commissione, saranno dati in deposito al municipio di Ancona, il quale, di concerto colla provincia, ne curerà la conservazione e la custodia.

Art. 3. Il fondo di lire tremila impostato nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione quale assegno della cessata Commissione conservatrice delle Marche rimarrà sempre a totale beneficio delle quattro provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino per la conservazione dei loro monumenti.

Art. 4. In ciascuna delle suddette provincie sarà istituita una Commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte e d'antichità, nei modi e colle facoltà ed incumbenze stabilite dal Nostro decreto 5 marzo 1876.

Art. 5. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Il Num. **3831** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di numero 161 articoli, per il complessivo valore di lire trecentoventunmila novecentoventiquattro e centesimi sessantatrè;

Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e l'art. 52 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852;

Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile alle Finanze dello Stato, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire trecentoventunmila novecentoventiquattro e centesimi sessantatrè.

Art. 2. L'alienazione si farà colle norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(La Tabella sarà pubblicata nei prossimi numeri).

Il Numero **MDLI** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visti gli atti verbali del Consiglio comunale di Ucria (Messina) in data 20 aprile e 12 ottobre 1876, con cui si propone d'invertire il patrimonio del Monte Frumentario ivi esistente (ammontare presuntivo lire 22,010) in una Cassa di prestanze agrarie a favore specialmente di poveri coloni, e si adotta il relativo statuto organico;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Foggia;

Visto lo statuto organico della Cassa di prestanze agrarie in data 4 ottobre 1876, adottato dal Consiglio comunale con la sopracitata deliberazione del 12 ottobre stesso anno;

Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753, ed il relativo regolamento in data 27 novembre stesso anno;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato in data 16 agosto 1876,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Monte Frumentario esistente nel comune di Ucria

(Messina) è soppresso, ed è autorizzata la inversione del relativo patrimonio in una Cassa di prestanze agrarie a favore specialmente di poveri coloni.

Art. 2. La predetta Cassa è eretta in Corpo morale, avrà sede nel capoluogo del comune e sarà amministrata con le norme del proprio statuto organico, ed in conformità delle disposizioni della legge 3 agosto 1862, e relativo regolamento in data 27 novembre stesso anno.

Art. 3. È approvato lo statuto organico della detta Cassa di prestanze agrarie in data 4 ottobre 1876, composto di numero 36 articoli, ed il medesimo sarà munito del visto del Nostro Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Numero **MDLII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visto il testamento dell'11 settembre 1840 nei rogiti Carlo Galli notaro in Novara, col quale il fu Giuseppe Binaghi disponeva che coi beni costituenti il suo patrimonio, salvo l'usufrutto alla propria moglie testè defunta, si fondasse un'opera di beneficenza, avente per fine la distribuzione di elemosine ai poveri del comune di Momo, designandone ad amministratori due dei suoi più prossimi parenti e due consiglieri comunali;

Vista l'istanza del 27 febbraio anno corrente con cui l'Amministrazione provvisoria dell'Opera Pia domanda la sua costituzione in Corpo morale;

Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale in data del 13 marzo prossimo decorso;

Visto il voto emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 6 aprile successivo;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Opera Pia istituita a favore dei poveri del comune di Momo (Novara) dal fu Binaghi Giuseppe col precitato testamento è eretta in Corpo morale.

Art. 2. La sua Amministrazione che, a seconda della mente del testatore, rimane composta di due fra i parenti prossimi del testatore stesso, e di due consiglieri comunali da nominarsi dal Consiglio, è autorizzata ad accettare l'eredità disposta nel detto scopo dal pio testatore.

Art. 3. Entro breve termine la predetta Amministrazione presenterà il relativo statuto organico da sottoporsi alla Nostra approvazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 17 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. **MDLIII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato *O*);

Visto l'articolo 6 del regolamento approvato con Nostro decreto 24 dicembre stesso anno 1870, n. 6137;

Vista la deliberazione 11 settembre 1876 del Consiglio comunale di Fabbrica Curone, con la quale fu adottato di aggiungere all'articolo 5 del regolamento municipale per la tassa di esercizio e rivendita una disposizione intesa a rendere responsabile del pagamento di detta tassa qualunque membro della famiglia con cui convive l'esercente;

Vista la deliberazione 16 novembre 1876 della Deputazione provinciale di Alessandria, che approva la deliberazione consigliare suaccennata;

Vista la deliberazione 22 gennaio 1877 del Consiglio comunale predetto, che conferma la primitiva dell'11 settembre 1876;

Visto l'articolo 138 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 (allegato *A*);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono annullate le deliberazioni 11 settembre 1876, 22 gennaio 1877 del Consiglio comunale di Fabbrica Curone e 16 novembre 1876 della Deputazione provinciale di Alessandria, in quanto con esse si adottava e approvava una disposizione che, rispetto all'applicazione della tassa di esercizio e rivendita, eccede la facoltà consentita dall'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 24 dicembre 1870, n. 6137.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il Num. **MDLIV** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visto il testamento segreto 25 luglio 1871, con cui il fu

signor cav. Francesco Buzzoni legò in elemosine ai poveri di Torre Berretti (Pavia), gli interessi di un capitale di lire 2000, incaricando il parroco ed il sindaco *pro tempore* del comune della amministrazione e della distribuzione;

Vista l'istanza degli amministratori per l'erezione della Opera Pia in Corpo morale, sotto la denominazione di Opera Pia *Buzzoni* con sede in Torre Berretti;

Visto lo statuto organico dell'erigenda Opera Pia, deliberato dagli amministratori il 13 gennaio 1877;

Vista la deliberazione 22 febbraio 1877 della Deputazione provinciale di Pavia;

Visto il parere del Consiglio di Stato in adunanza del 26 marzo 1877;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie, ed il relativo regolamento 27 novembre successivo,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È eretta in Corpo morale l'Opera Pia *Buzzoni* fondata in Torre Berretti, per elemosine ai poveri dal fu signor cav. Giovanni Buzzoni con suo testamento segreto 25 luglio 1871.

Art. 2. È approvato lo statuto organico della detta Opera Pia, deliberato dagli amministratori sotto la data del 13 gennaio 1877, e composto di 17 articoli, il quale sarà munito del visto del Nostro Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Numero **MDLXXVII** (*Serie, 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i documenti comprovanti la presente e legale esistenza della Società francese per le assicurazioni e riassicurazioni contro l'incendio, anonima per azioni al portatore, stabilita a Parigi col nome *La Nation*, colla durata di 50 anni decorrendi dal 20 luglio 1870, e col capitale nominale di lire 4,000,000 diviso in n. 8000 azioni di lire 500 ciascuna;

Ritenuto che la Società ha eletto domicilio in Milano, e vi ha nominato chi la rappresenti dinanzi al Governo, agli assicurati ed ai terzi;

Vista la legge e il R. decreto del 27 ottobre 1860, n. 4387 e 4388;

Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società francese sedente in Parigi col nome *La Nation*, costituitasi colle assemblee generali dei suoi azionisti, il cui verbale fu depositato in atti del notaio A. Bourget di Parigi con rogito del 4 gennaio 1872, è abilitata ad operare nel Regno ai termini dei suoi statuti e sotto l'osservanza delle clausole e delle prescrizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2. Prima d'incominciare le operazioni nel Regno la Società dovrà prestare una cauzione da costituirsi impiegando lire 50,000 in cartelle del Debito Pubblico italiano consolidato 5 per cento, vincolata a favore del Governo e degli assicurati italiani.

Allorchè l'ammontare dei premi riscossi abbia raggiunta la somma di lire 500,000, dedotti i pagamenti fatti agli assicurati, la detta cauzione dovrà essere anticipatamente aumentata nella proporzione di 50,000 lire per ogni successivo mezzo milione di premi da riscuotersi.

Art. 3. L'elezione e le mutazioni del domicilio sociale in Italia, la nomina e le sostituzioni del rappresentante dovranno essere pubblicate e denunziate nei modi prescritti dagli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Art. 4. La Società avrà sempre nel Regno una sola Direzione o agenzia generale, presso cui dovrà essere concentrata la contabilità delle operazioni compiute nel Regno. Le pubblicazioni periodiche fatte a cura di detta Direzione in esecuzione delle disposizioni del Reale decreto 5 settembre 1869 n. 5256, e delle altre disposizioni relative alle Società nazionali di assicurazioni, conterranno il resoconto generale sommario di tutte le operazioni sociali e il resoconto distinto e parziale delle operazioni compiute nel Regno. Dell'uno e dell'altro sarà trasmessa copia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio subito che sieno stati approvati dalla assemblea generale dei soci.

Art. 5. L'atto costitutivo e gli statuti della Società, coi mutamenti arrecativi e quelli che potessero esservi arrecati in avvenire, dovranno essere pubblicati nei termini prefissi e nei modi prescritti per le Società nazionali dalla sezione VIII, titolo VII, libro I del Codice di commercio.

Art. 6. I mutamenti che in avvenire potessero essere arrecati agli statuti sociali dovranno inoltre essere notificati al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel termine di tre mesi dalla data dell'atto con cui furono approvati.

Art. 7. La Società per tutti i suoi atti e contratti stipulati ed eseguibili nel Regno, e per tutte le sue controversie col Governo e coi terzi, rimane assoggettata alle leggi del Regno ed alla giurisdizione dei tribunali italiani.

Art. 8. La Società è sottoposta alle prescrizioni e discipline legislative e regolamentarie vigenti per le Società nazionali e contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 300 pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con RR. decreti dell'11 maggio 1876:

Solaro Giuseppe, sottotenente di fanteria della milizia mobile, accettata la volontaria dimissione dal grado;

Costanzo Giovanni, id. id. id. Novara, tolto dai ruoli degli ufficiali della milizia mobile a senso dell'art. 15 del R. decreto 7 agosto 1874.

Con RR. decreti dell'8 giugno 1876:

I sottoindicati **marescialli** d'alloggio dei RR. carabinieri in ritiro sono nominati al grado di **sottotenente** di riserva, arma dei RR. carabinieri:

Borrera Daniele, Castagna Luigi, Confalonieri Giuseppe, Balena Giovanni, Fusaschi Gaspare, Caselli Giovanni, Beata Giovanni;

Bertoni Pietro, già maresciallo d'alloggio dei RR. carabinieri, congedato dall'esercito dopo 12 anni di servizio, nominato al grado di sottotenente di riserva, arma dei RR. carabinieri;

Ruitz Giuseppe, capitano di riserva (fanteria), tolto dai ruoli degli ufficiali di riserva in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 21 giugno 1876:

Bilancia Pasquale, tenente di riserva (fanteria), tolto dai ruoli degli ufficiali di riserva in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 22 luglio 1876:

Pepoli Stanislao, capitano di fanteria della milizia mobile, cessa di appartenere alla milizia mobile in seguito a sua domanda ed è inscritto col medesimo grado nei ruoli degli ufficiali di riserva;

Bettoni Vincenzo, id. id. id., id. id.;

Operti Giovanni, tenente id. id., id. id.;

Sorgato Gaetano, id. (bersaglieri) id., id. id.;

Prati Antonio, sottotenente di fanteria della milizia mobile, id. id.;

Congiu Francesco, id. id. id., id. id.

Con RR. decreti del 26 luglio 1876:

Smarelli Eustachio, sottotenente di fanteria della milizia mobile, cessa di appartenere alla milizia mobile ed è inscritto nei ruoli degli ufficiali di complemento col medesimo grado;

Baudoin Ignazio, capitano di riserva (fanteria), tolto dai ruoli degli ufficiali di riserva in seguito a sua domanda;

Zucchetti cav. Giuseppe, maggiore di fanteria della milizia mobile, cessa di appartenere alla milizia mobile in seguito a sua domanda ed è inscritto col medesimo grado nei ruoli degli ufficiali di riserva;

Orsini Filippo, tenente id. id., id. id.;

Crisei Michele, id. id. id., id. id.;

Fabbroni Alessandro, id. (bersaglieri) id., id. id.;

Miani Carlo, sottotenente (id.) id., id. id.

Con R. decreto del 9 agosto 1876:

De Tomaso Biagio, tenente di riserva (fanteria), tolto dai ruoli degli ufficiali di riserva in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 18 agosto 1876:

Tarallo Gio. Battista, sottotenente di fanteria della milizia mobile, accettata la volontaria dimissione dal grado.

Con decreto Ministeriale del 21 agosto 1876:

Calusio Pietro, sottotenente di fanteria della milizia mobile, cancellato dai ruoli dietro sentenza pronunciata dal tribunale correzionale di Torino in data 7 luglio 1874.

Con RR. decreti del 25 agosto 1876:

Milone Camillo, sottotenente di fanteria della milizia mobile, accettata la volontaria dimissione dal grado;

Congiu Francesco, sottotenente di riserva, tolto dai ruoli degli ufficiali di riserva in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti dell'8 settembre 1876:

Martinelli Angelo, sottotenente di fanteria della milizia mobile, accettata la volontaria dimissione dal grado;

Pieraccini Enrico, tenente contabile di riserva, rimosso dal grado.

Con RR. decreti del 22 settembre 1876:

I sottoindicati **marescialli** d'alloggio dei Reali carabinieri in ritiro sono nominati al grado di **sottotenente** e con tale grado inscritti nei ruoli degli ufficiali di riserva:

Alberico Pietro, Guala Bartolomeo, Ghibaudo Bartolomeo, Preste Alfonso, Naretti Ambrogio, Pedruzzi Pellegrino e Marini Vito;

Jaforte Vincenzo, tenente di fanteria della milizia mobile, rimosso dal grado.

Con RR. decreti del 15 ottobre 1876:

Fabbroni Alessandro, tenente di riserva, tolto dai ruoli degli ufficiali di riserva in seguito a sua domanda;

Goita Giuseppe, sottotenente di fanteria della milizia mobile, cessa in seguito a sua domanda di appartenere alla milizia mobile ed è inscritto collo stesso grado nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Con RR. decreti del 20 ottobre 1876:

Piovano Adolfo, sottotenente di fanteria milizia mobile, nominato sottotenente medico della milizia mobile;

Calascibetta Gioacchino, id. id. id., cessa di appartenere alla milizia mobile in seguito a sua domanda ed è inscritto collo stesso grado nei ruoli degli ufficiali di riserva.

Con RR. decreti del 5 novembre 1876:

Cappato Gio. Battista, tenente di fanteria della milizia mobile, accettata la volontaria dimissione dal grado;

Gauthier Carlo, sottotenente di fanteria, id., id. id.;

Martignago Rinaldo, id. id. id., id. id.

Con RR. decreti del 20 ottobre 1876:

Lopez de Ognate Roberto, tenente di fanteria della milizia mobile, rimosso dal grado;

Narbona Matteo, sottotenente dimissionario della milizia mobile, nominato al grado di sottotenente, e con tale grado inscritto nei ruoli degli ufficiali di riserva.

Con RR. decreti del 16 novembre 1876:

Viale Salvatore, tenente di fanteria della milizia mobile, cessa di appartenere alla milizia mobile in seguito a sua domanda ed è inscritto col medesimo grado nella riserva;

Boggi Paolo, sottotenente id. id., id. id. id., ed è inscritto nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 13 dicembre 1876:

Martini di Cigala e Cocconato Angelo, sottotenente di fanteria (bersaglieri) della milizia mobile, accettata la volontaria dimissione dal grado.

Con RR. decreti del 21 dicembre 1876:

I sottonominati **ufficiali** della milizia mobile cessano per ragioni d'età di appartenere alla milizia stessa e sono trascritti col medesimo grado nei ruoli degli ufficiali di riserva:

Fanteria.

Pignocco Pietro, Salvi cav. Giuseppe, Nesi Ulisse, Faglioni Saturno, Fernandez Cesare, Gasperetti Ernesto, Giudici Giuseppe, Grimaldi Pietro, Del Piano cav. Francesco e La R[illegible]gina Giuseppe, capitani — Aromatis Raffaele, Comes Vincenzo, Bastianelli Annibile, Valentini Pasquale, De Franciscis Vincenzo, Valobra Davide, Angaramo Pietro, Sac[illegible] Francesco, Sagredo Antonio, Neri Gio. Antonio, Pri[illegible] Luigi, Pasta Nicola, Perfetti Cesare, Mariuzzo Francesco, Morelli Antonio, Marchetti Pietro, Pilotti cav. Stefano, G[illegible] Andrea, Giraud Filippo, Flauto Gennaro, Pepe Pasquale, Olivero Giacomo e Dedini Carlo, tenenti — Sebbri Vincenzo, Pennacino Federico, Barbieri Antonio, Alberigo Gio. Antonio, Casetta Giuseppe, Bignotti Innocenzo e Lucianetti Lodovico, sottotenenti.

Artiglieria.

Cornelio Alessandro e Bacigalupo Pellegrino, capitani — [illegible]schiezek Ferdinando, tenente — Marchisio Carlo, Volta [illegible] e Tonietti Modesto, sottotenenti.

Corpo sanitario.

Ottavi Francesco, tenente;

Cerulli Tommaso, sottotenente di fanteria della milizia mobile, cessa per ragione di età di appartenere alla milizia mobile ed è inscritto col grado di tenente nella riserva;
Maggiore Giuseppe, sottotenente id. id., accettata la volontaria dimissione del grado.

Con RR. decreti del 28 dicembre 1876:

Masseroni Giuseppe, capitano di fanteria della milizia mobile, cessa di apportenere alla milizia mobile in seguito a sua domanda ed è inscritto nella riserva;
Cerretti Quintino, sottotenente fant. (bersaglieri) della milizia mobile, accettata la volontaria dimissione dal grado.

Con R. decreto del 31 dicembre 1876:

Spano Giovanni, sottotenente di fanteria della milizia mobile, accettata la volontaria dimissione dal grado.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dall'articolo 33 della legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione,

Si notifica a termini dell'articolo 158 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5942, che le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE presso di cui è iscritta la rendita
Consolidato 5 p. 0/0	88369	Polizzi dott. Domenico fu Giovanni, domiciliato in Mazzara del Vallo . . . . Lire	340 »	Firenze
»	88069	Salvo Catalano Nicolò fu Francesco, domiciliato in Mazzara (Trapani) . . . . »	200 »	»
»	88071	Salvo Mendolia Francesco di Nicolò, domiciliato in Mazzara (Trapani) . . . . »	250 »	»
»	24175	Cefaratti Orazio di Gaetano, domiciliato in Campobasso . . »	100 »	»
»	107960	Ponceta Antonio fu Domenico, domiciliato in Napoli . . . »	125 »	»
»	16159 / 132759	Spreafico Sofia, vedova, nata Raineri, fu Carlo . . . . . »	100 »	Milano
»	34391 / 150991	Detta . . . . »	25 »	»
»	48113 / 164713	Raineri Sofia fu Carlo, maritata Spreafico, di Milano . . . »	25 »	»
»	48117 / 164717	Detta . . . . »	25 »	»
»	104105 / 287045	Vicentini Pietro fu Francesco, domiciliato in Tocco . . . . . »	30 »	Napoli
»	12544 / 359054	Caruso Leonardo fu Giacomo, domiciliato in Alcamo . . . . . »	45 »	Palermo

Firenze, 14 maggio 1877.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Indépendance Belge* ha per telegrafo da Parigi 21 maggio, che la nota di lord Derby alla Russia relativamente al Canale di Suez e Costantinopoli è molto conciliante. I due governi essere d'accordo sul fondo e sulla forma nella questione del Canale di Suez. L'accordo essere egualmente stabilito riguardo alla non occupazione di Costantinopoli; ora non trattarsi più che di stabilirne la forma. La risposta della Russia attendersi prima della partenza dello Czar e del principe Gortschakoff per la Rumenia.

Sulla fede d'un suo telegramma da Berlino, lo stesso giornale afferma che l'ambasciatore di Russia a Londra, conte Schuwaloff, presentemente in congedo, non ha portato seco, come avevano affermato alcuni giornali, le basi di un accomodamento da presentarsi alla Russia per limitare la sua azione contro la Turchia, sibbene delle spiegazioni sulle vere tendenze della politica d'Inghilterra, quali risultano dalle ultime discussioni al Parlamento inglese, e non quali si sarebbero

potute dedurre è si sono dedotte a Pietroburgo e Costantinopoli dall'ultimo dispaccio di lord Derby. « Questo dispaccio, dice l'*Indépendance*, non aveva altro scopo che di disimpegnare la responsabilità dell'Inghilterra da ogni solidarietà colle risoluzioni militari prese dalla Russia, e di riservare la libertà d'azione per il caso in cui gli interessi inglesi fossero direttamente impegnati.

La *Politische Correspondenz* ha per telegrafo da Odessa che i russi si affrettano a proteggere Odessa e Otschakoff contro un colpo di mano dei navigli turchi che incrociano nelle vicinanze di quest'ultima fortezza. I vascelli turchi hanno a bordo delle truppe da sbarco. La squadra turca si compone di due *monitors*, di tre fregate corazzate e di parecchi piccoli legni. Inoltre una flottiglia di barche aventi a bordo probabilmente dei volontari incrocia nelle acque di Eupatoria e di Sebastopoli. La popolazione tartara della Crimea mostrerebbe delle disposizioni inquietanti.

Il *Daily Telegraph* pubblica un telegramma del suo corrispondente viennese il quale annunzia che il governo austriaco ha ricevuto simultaneamente da Pietroburgo e da Belgrado l'assicurazione formale che la Serbia non prenderà parte alla guerra.

Relativamente allo stesso argomento scrivono per telegrafo da Belgrado 21 maggio all'*Augsburger Allgemeine Zeitung* che la Scupcina è convocata per il 24 maggio per decidere sul contegno della Serbia, e che a giudicare dalle disposizioni dell'opinione pubblica la Scupcina si pronuncierà in favore di una rigorosa neutralità. La convocazione della Scupcina, secondo lo stesso giornale, sarebbe motivata dall'avvicinarsi dei russi verso Turna.

Il *Temps* di Parigi pubblica il seguente telegramma da Atene 21 maggio:

« La stampa greca adopera un linguaggio bellicoso. La guerra tra la Grecia e la Turchia si ritiene imminente. Si attende con ansietà l'apertura del Parlamento greco. Il ministero non dissimula i suoi sentimenti bellicosi. Il presidente farà, appena aperta la sessione, un discorso tendente alla guerra. Si crede che la guerra sarà dichiarata fra venti giorni al più tardi. I commercianti d'Atene firmano un indirizzo in senso bellicoso. »

Anche i telegrammi che riceve da Atene la *Politische Correspondenz* di Vienna accennano a disposizioni poco pacifiche da parte della Grecia. Stando a questi telegrammi si farebbero attive pratiche per la formazione di un gabinetto di coalizione sotto Kumunduros o Kanaris, nel quale entrerebbero personalmente Trikupis, Deligiorgis e Zaimis, od altri membri delle frazioni da essi capitanate. « Questa combinazione, dice la *Correspondenz*, che risponderebbe ai desideri del re e rappresenterebbe tutti i partiti, significa che, ad onta della pressione inglese, la Grecia è risoluta di abbandonare la politica passiva. »

Lo *Standard* di Londra ha ricevuto il seguente telegramma dal suo corrispondente a Porto-Said:

« I legni inglesi *Alexandra*, *Sultan*, *Devastation*, *Monarch*, *Raleigh*, *Surftsure* e *Hotspur* sono arrivati a Porto-Said.

« L'*Hotspur* ha gettato l'àncora all'ingresso del canale di Suez.

« La *Devastation* si è messa in posizione di dominare l'ingresso del porto.

« Gli altri navigli della flotta hanno gettato l'àncora a due miglia dalla riva, e cuoprono completamente l'ingresso di Porto-Said. »

Un telegramma posteriore da Porto-Said annunzia che la stessa flotta ha abbandonato quella rada, ad eccezione dell'*Hotspur*, che conserva la sua posizione.

La Camera dei lordi d'Inghilterra prima di prorogarsi per le vacanze di Pentecoste si è occupata del progetto ministeriale relativo ai cimiteri.

Il duca di Richmond, a nome del governo, annunziò l'intenzione di ritirare il progetto medesimo, vista la mala accoglienza che il partito liberale gli ha fatta, e tenuto conto della freddezza con cui anche i conservatori lo hanno accolto. Il progetto consisteva nell'autorizzare i dissidenti a seppellire i loro morti senza alcuna cerimonia funebre.

I due arcivescovi sostennero energicamente la necessità di un accordo che possa convenire anche ai dissidenti, e si pronunziarono a favore di quello proposto da un pari conservatore, lord Harrowby, a condizione che, contemporaneamente, si accordasse al clero della Chiesa stabilita certe dispense delle quali essa ha urgente bisogno.

Ad onta dell'opposizione del governo, l'arcivescovo di Canterbury riuscì a fare adottare tre clausole, in virtù delle quali il clero non sarà obbligato di ufficiare sulla tomba dei fanciulli morti senza battesimo e sarà autorizzato a sostituire un servizio speciale alle formole liturgiche quando si tratti di persone le quali abbiano vissuto notoriamente una vita scandalosa.

Lord Granville si affrettò a ritirare l'emendamento suo di fronte a quello di lord Harrowby, e quantunque il ministero lo abbia contrariato con ogni sua influenza, l'emendamento medesimo ebbe 102 voti favorevoli contro 102 contrari.

Secondo le tradizioni, la parità equivale al rigetto, ma i liberali non furono meno soddisfatti dal successo che hanno riportato in condizioni affatto sfavorevoli e, quel che più vale, nella Camera alta.

In una corrispondenza da Londra si legge, a proposito di questo voto, che se alla Camera dei comuni verrà presentata una mozione analoga a quella del signor Harrowby, od anche più ampia, essa vi sarà favorevolmente accolta e verrà poi mantenuta e confermata anche dalla Camera dei lordi.

Il corrispondente si felicita di veder chiudersi con un atto di buon senso una controversia ecclesiastica che minacciava di eternarsi, e che mutava in campo di battaglia il campo del comune riposo. Egli rende inoltre giustizia agli alti dignitari della Chiesa inglese i quali in questa circostanza seppero fare astrazione dai pregiudizi della loro casta e render servigio ai veri interessi della medesima.

Il dipartimento militare svizzero ha pubblicata la sua relazione per il 1876. Risulta da questo documento che al 15 dello scorso febbraio l'esercito di prima linea della Confederazione comprendeva 119,000 uomini, dei quali 98,000 di fanteria, 2650 di cavalleria, 14,500 di artiglieria. La cifra

residua si compone dei corpi speciali tecnici, sanitari ed amministrativi. La landwehr comprendeva circa 94,000 uomini.

Scrivono da Madrid che si crede che il partito Sagasta non tarderà a prender parte di nuovo alle discussioni parlamentari.

La Deputazione della Biscaglia si è costituita. Essa ha inviato al presidente del Consiglio un telegramma nel quale offre unanimemente al governo i suoi sentimenti di rispetto e di considerazione, ed esprime la speranza che non sarà sterile per la Biscaglia il sagrifizio che la Deputazione ha fatto accettando di esercitare le sue funzioni.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Roma, 23. — Dal Regio console d'Italia in Aden è giunto al Ministero degli Affari Esteri il telegramma seguente:

« La spedizione geografica è partita da Zeila per lo Scioa in ottime condizioni. Lo *Scilla* partirà quanto prima. La salute è ottima. »

Vienna, 23. — La *Presse* smentisce la notizia che i gabinetti di Vienna e di Londra abbiano l'intenzione di protestare contro la proclamazione dell'indipendenza della Rumenia, e soggiunge che l'attitudine delle potenze è neutrale anche in questa questione, la quale troverà il suo scioglimento nelle trattative per la pace.

Bukarest, 22. — In occasione dell'anniversario del principe, Bratiano pronunziò un discorso nel quale salutò il primo principe della Rumenia indipendente. Il principe rispose che spera che l'indipendenza della Rumenia resterà incancellabile e sarà riconosciuta dalle potenze, perchè garantisce la pace sul Danubio.

Bukarest, 22. — Il Senato e la Camera dei deputati si sono presentati oggi al palazzo del principe.

S. A., in risposta ai discorsi indirizzatigli, pronunziò le seguenti parole:

« Voi mi ricordate le parole che io ho pronunziato or sono undici anni, allorchè per la prima volta posi il piede sulla soglia del palazzo della nazione. Queste parole sono care al mio cuore. Esse furono la guida del mio regno per una serie d'anni che abbiamo insieme trascorsi.

« Oggi, come nel 22 maggio 1866, io non deploro di avere lasciato la mia famiglia, nè di essermi allontanato dal mio paese natìo. No, io non sento alcun rammarico perchè feci della Rumenia la mia patria, perchè feci della nazione rumena la mia famiglia.

« Tutto al contrario, oggi che appresi a conoscere le bellezze di questo paese e i destini ai quali esso è in diritto di aspirare, oggi che ho potuto apprezzare secondo il loro valore le alte qualità che distinguono il popolo rumeno, sento una viva gioia nel ricordare quel giorno in cui sono arrivato in mezzo ai rumeni, il giorno in cui voi mi avete affidato un trono illustrato da tanti grandi principi gloriosi difensori dell'indipendenza nazionale e della Croce contro la Mezzaluna.

« Una sola nube offuscava ancora gli anni scorsi, una sola umiliazione continuava ad esistere pei rumeni e pel principe. Io intendo di parlare di quei vincoli male definiti e che non riposavano sopra alcuna base, che si chiamavano a Costantinopoli *alta sovranità*, e a Bukarest *vassallaggio*.

« Rompere questi vincoli che ripugnano alla nostra posizione, ai nostri interessi ed anche ai nostri antichi diritti, surrogarli con quelle relazioni che nel secolo XIX uniscono fra di loro gli Stati e i popoli, tale fu lo scopo costante di due generazioni di rumeni, specialmente dal 1857 fino al giorno d'oggi, ed io sono in diritto di affermare che la mia elezione, il mio arrivo, dietro il vostro appello, dalle sorgenti del Danubio alle bocche di questo grande fiume, infine la missione stessa del mio regno non hanno altro significato che di affrancare la Rumenia da questi vincoli.

« E questi vincoli furono rotti dalla stessa Sublime Porta nel corso di avvenimenti che noi non abbiamo nè desiderati, nè provocati.

« Noi non andremo a ristabilirli.

« Non siete forse voi, non è la riunione di tutti i Corpi dello Stato, non è l'intiera nazione che avete dichiarato e proclamato, che colla rottura di questi vincoli la Rumenia rientra nella sua antica indipendenza come popolo libero, come Stato di una individualità assoluta, come membro utile, pacifico e civilizzatore della grande famiglia degli Stati europei?

« All'energia e alla devozione dei figli di questo paese, alla prudenza politica dei Corpi dello Stato, e, permettetemi questa affermazione, anche al mio zelo, alla mia attività e alla mia infaticabile costanza spetta ora di proseguire e di ottenere per la nuova situazione politica della Rumenia una consacrazione europea.

« La benevolenza e la grande premura, colle quali le grandi potenze ed i più augusti sovrani considerarono tutti i nostri sforzi, tutti i nostri atti allo scopo di rinascere ad una vita nazionale, ci autorizzano a sperare, che dico?, ci danno la ferma fiducia che questo potente concorso non mancherà alla Rumenia in questi momenti supremi, mentre essa non domanda altro che quello che le spetta come un popolo degno di essere libero, come un paese che non ingannò l'aspettativa dell'Europa, come uno Stato che ha la forza e l'intelligenza necessaria a compiere la missione che le è assegnata dalla sua posizione geografica.

« Con questa speranza, con questa fede, con questa volontà, l'indipendenza assoluta della Rumenia, lungi di essere un oggetto d'inquietudine per la pace d'Europa e per la tranquillità degli Stati vicini, avrà per effetto, ne ho il fermo convincimento, non solo di dare soddisfazione alle nostre esigenze nazionali, ma di rispondere ad un alto interesse europeo.

« Io vi ringrazio nuovamente delle parole che mi avete indirizzate in questo giorno memorabile.

« La Principessa si associa a questi ringraziamenti e vi esprimiamo ad una voce questo augurio: Vivano i rappresentanti della Rumenia! Al di sopra di noi tutti, Viva la Rumenia! »

Bukarest, 22. — Il governo rumeno indirizzò ai suoi agenti diplomatici il seguente dispaccio:

Allo scopo di prevenire ogni malinteso riguardo al divieto della navigazione sul Danubio, io vi spiego che questo divieto non riguarda punto la parte del fiume compresa fra la riva rumena e la riva serba, quindi la navigazione all'insù di Gruia (quest'ultima località è situata sulla riva sinistra del Danubio, quasi dirimpetto all'imboccatura del Timok, ed è noto che il Timok è la riviera che separa la Turchia dalla Serbia), cioè tra l'imboccatura del Timok e Virciorova (Virciorova è situata presso Orsova) e viceversa, è rimasta completamente libera.

Comunicate questa spiegazione a chi di diritto.

Pietroburgo, 23. — È smentito che la Russia abbia consigliato esplicitamente alla Serbia di non prender parte alla guerra, però non è nell'interesse della Russia di associarsi ai volontari rivoluzionari e panslavisti.

Berlino, 23. — Il principe di Bismarck partirà probabilmente domani per Kissingen.

Costantinopoli, 23. *(Dispaccio ufficiale)*. — La presa di Ardagan da parte dei russi è confermata. Questa piazza, bombardata dal nemico, dovette essere sgombrata dalle truppe ottomane, dinanzi alla grande superiorità numerica del nemico, forte di 50 battaglioni. I dieci battaglioni che formavano guarnigione della

piazza si sono ritirati, dopo di avere lasciato sul campo del combattimento 150 morti ed altrettanti feriti.

Costantinopoli, 23. — Sembra che i russi si dispongano ad attaccare Kars.

I ministri abbandonano i loro stipendi a favore del Tesoro durante la guerra.

Parigi, 23. — Don Carlos è partito oggi per l'Austria.

Costantinopoli, 22, ritardato. — La Camera dei deputati mise in istato d'accusa Mahmoud pascià ex-granvizir.

Nedin, deputato dell'Erzegovina, domandò che il governo dia urgentemente l'ordine di vettovagliare Niksich.

Costantinopoli, 23. — Il comandante di Ardagan sarà sottoposto ad un Consiglio di guerra.

Furono requisiti tutti i cavalli degli impiegati.

Un comunicato del governo smentisce che i delinquenti saranno arruolati nell'esercito.

NOTIZIE DIVERSE

Terremoto. — Al *Piccolo di Napoli* telegrafano da Catanzaro il 22 corrente:

« Ieri e stanotte furono avvertite parecchie scosse di terremoto. Stamane, alle 2 antimeridiane, fu sentita una scossa più forte delle altre. Si parla di danni che il terremoto avrebbe recati nella vicina provincia di Cosenza. »

La galleria del Gottardo. — Nella settimana decorsa, scrive il *Journal de Genève* del 22, il progresso dei lavori del traforo del Gottardo fu di metri 26 e 60 dalla parte di Gœschenen e di metri 27 e 10 dalla parte di Airolo. Totale, metri 49 e 70. Media giornaliera, 7 metri e 10 centimetri.

Il commercio del Giappone. — Abbiamo sott'occhio, scrive l'*Osservatore Triestino*, i rapporti commerciali dei consoli inglesi nel Giappone e rileviamo dai medesimi che in quel paese il valore dell'importazione sorpassa ogni anno di molto quello dell'esportazione, e secondo il parere espresso nei sovrammenzionati rapporti non vi sarebbe che un rimedio per impedire questo rovinoso sbilancio negli affari, cioè un maggiore sviluppo nelle risorse naturali del paese. Confrontata l'importazione con l'esportazione risultano dollari 12 milioni a danno del Giappone, che deve pagare in moneta sonante. Dai ragguagli che si pubblicano ogni anno non si scorge alcun miglioramento in tale riguardo. I rapporti consolari di cui abbiamo fatto menzione dimostrano un aumento di quasi 22 per cento nell'importazione sopra quella del 1874, mentre nell'esportazione si scorge una diminuzione del 10 per cento. Non si deve però dedurre da ciò che il commercio di importazione nel Giappone vada aumentando nella proporzione indicata da queste cifre, o che la forza produttiva del paese vada diminuendo in tal grado. Una considerevole quantità di merci estere fu venduta, come rilevasi dai più importanti rapporti, con perdita da parte degli importatori; dall'altro canto la seta ed il the giapponese sorpassarono in quantità la produzione dell'anno precedente, ma vennero esportati a prezzi più bassi. Ecco una tabella dell'importazione e dell'esportazione del Giappone nei quattro anni dal 1872 fino al 1875:

	Importazione doll.	Esportazione doll.	Totale doll.
1872	26,188,441	24,294,532	50,482,973
1873	27,444,068	20,660,994	48,105,072
1874	24,223,629	20,001,637	44,225,226
1875	29,467,067	18,014,890	47,481,957

Da queste cifre si vede, che il totale del 1875 è minore di doll. 3,000,000 in confronto del 1872.

Le più grandi speranze si basano sulle ricchezze minerali del Giappone, per il cui sviluppo si è fatto fin adesso ben poco, mentre si potrebbe ritrarne un considerevole profitto facendo tesoro della scienza e dell'arte europea.

In quanto ai vari porti del Giappone abbiamo i seguenti ragguagli:

Nagasaki. Un confronto del commercio di questo porto nel 1875 con quello del 1874 ci presenta una diminuzione di dollari 533,572, visto che il valore totale delle importazioni e delle esportazioni nel 1875 era di doll. 3,684,393, contro doll. 4,217,965 nel 1874. In quanto alle importazioni apparisce una forte diminuzione nelle merci di cotone e di lana. Il console Flowers dice: Il commercio d'importazione ha continuato a dare risultati poco soddisfacenti. La concorrenza fra la Compagnia nazionale di navigazione a vapore « Mitsu Beihi » e la Compagnia estera del Pacifico ha mantenuto noli assai bassi durante la maggior parte dell'anno. Ciò rese possibile ai negozianti indigeni di acquistare le loro merci sui mercati più considerevoli, ove si ritiene di trovare una migliore scelta, e più tornaconto. Un'altra causa del triste stato di affari si può dedurla dal fatto, che un certo numero di piccoli industrianti chinesi vendono le loro merci imballate in piccolissime partite ai contadini. Questo sistema ha influito pure a danno dei negozianti indigeni obbligandoli a vendere le loro merci in piccole quantità. In quanto al commercio d'esportazione, il console lo considera in generale come soddisfacente. Sebbene il suo valore non dimostri un aumento (doll. 2,359,303 nel 1875, contro doll. 2,342,799 nel 1874), la rendita di alcuni degli articoli principali della produzione è evidentemente in aumento.

Hiogo e *Osaka.* Il console di questi porti dice nel suo rapporto che l'attività dei medesimi è diminuita di doll. 3,849,437 in confronto a quella del 1874. Questa importante differenza si basa tanto sulla quantità che sul valore delle merci. Il risultato totale del commercio dell'anno 1875 fu assai meschino e conseguentemente anche il valore delle merci fu molto deprezzato.

Yokohama. Il console di questo porto calcola il valore complessivo del commercio nel 1875 nel seguente modo: Importazioni doll. 21,953,909, esportazioni doll. 12,466,730, totale dollari 34,420,639, il che dà un aumento di doll. 5,125,768 sopra il valore delle operazioni fatte nell'anno precedente. Questo aumento risultò nelle manifatture di cotone di doll. 207,351, nelle lane di doll. 1,658,719, nelle manifatture di lana e di cotone di dollari 188,171; nei metalli vi fu una diminuzione di doll. 86,631; in armi e munizioni un aumento di doll. 26,178; in articoli esteri di varie qualità un aumento di doll. 2,940,170; in merci diverse indigene in aumento di doll. 305,653. — Nelle esportazioni: in seta un aumento di doll. 129,726; nei bozzoli una diminuzione di dollari 256,354; nel the una diminuzione di doll. 29,899.

Oltre i minerali del paese potrebbe essere meglio sviluppata la produzione del grano e la rispettiva esportazione.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 22 maggio 1877 (ore 16 25).

Barometro alzato da 4 a 7 mm. San Remo 759. Firenze, Roma, Sardegna 763 mm. Venti vari, deboli o moderati e mare calmo o mosso. Cielo coperto nel sud della Sardegna e in diversi paesi della Sicilia. Sereno o sparso di nubi nel resto d'Italia. Libeccio moderato e mare molto agitato presso le bocche del Danubio. Nel periodo decorso pioggia per alcune ore a Venezia, pioggia di breve durata a Rimini, ad Urbino, a Bari e a Brindisi. Ieri maestrale forte. Mare agitato presso il Capo Passaro. Ieri sera ponente e maestro forti a Venezia. Il tempo si mantiene vario dominando il buono.

Firenze, 28 maggio 1877 (ore 16 46).

Barometro stazionario o leggermente abbassato. Pressione media 761 mm. Calma quasi generale in terra e in mare. Maestrale forte soltanto a Po di Primaro; fresco a Rimini; greco e mezzogiorno freschi pure al Capo Passaro e a Messina. Cielo coperto a Portotorres; piovoso alla Palmaria; generalmente sereno in tutto il resto d'Italia. Temperatura molto bassa per la stagione in Inghilterra. Calma e cielo nuvoloso in vari paesi dell'Austria. Pioggo ad Hermanstadt ed a Praga. Bel tempo a Pietroburgo. Mare assai agitato presso le bocche del Danubio. Nel pomeriggio di ieri burrasca con vento forte di scirocco e levante a Moncalieri. Iersera pioggia a Venezia e a Rimini. Probabilità di tempo abbastanza calmo, ma piuttosto variabile.

Osservatorio del Collegio Romano — 23 maggio 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,2	762,5	761,7	762,3
Termomet. esterno (centigrado)	14,3	21,0	19,7	15,5
Umidità relativa...	75	49	50	77
Umidità assoluta...	9,20	9,05	8,44	10,05
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 0	O. SO. 9	SO. 12	Calma
Stato del cielo.......	8, strati, veli	9. velato	10. leggermente coperto	0. chiaro

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 22,0 C. = 17,6 R. | Minimo = 11,0 C. = 8,8 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 24 maggio 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1877	—	—	70 85	70 80	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	2° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	75 40
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	73 05
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 60
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° semestre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	2° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1120 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	420 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	384 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	584 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	112 10	111 85	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 15	28 10	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	22 54	22 52	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1877: 73 cont.; 72 97, 95, 92 1/2, 90 fine.

Il Deputato di Borsa: B. Tarlongo.

Il Sindaco: A. Pieri.

Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Vendita di beni provenienti dal Monte di Pietà di Roma autorizzata colla legge 28 *giugno* 1874, *n°* 2054, *serie* 2ª.

Si rende noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 12 giugno prossimo venturo, in una delle sale di questa Intendenza, avanti il signor intendente, o di chi per esso, si procederà ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente degli infradescritti fondi rustici, situati nei territori di Tolfa e Civitavecchia.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato le somme infraindicate nelle colonne 4 e 5.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del cento per cento, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Provincia anteriormente al giorno del deposito.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.

4. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori al *minimum* fissato nella colonna 6 dell'infrascritto prospetto.

Saranno ammesse anche le offerte per procura o per persona da dichiarare sotto le condizioni dell'articolo 9 del capitolato.

5. Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dello aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti, nonchè le altre spese inerenti al contratto, compresa quella di perizia.

6. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli elenchi di stima ed i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 alle 11 ant. e dall'1 alle 3 pom. negli uffici dell'Intendenza di Finanza.

7. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

8. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà a termini dell'articolo 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

N° progress. dei lotti	DESCRIZIONE DEI BENI	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6
1	Due tenute, formanti un solo corpo, la prima denominata Prato Cipolloso, con casale annesso, situata a 7 chilometri circa da Civitavecchia, confinante al nord con la tenuta della Maggiorana, e con quelle di Casale e Prato Rotatore; all'est con la nominata tenuta di Prato Rotatore; al sud con le tenute Castrica, Camporosso e Santa Marinella; all'ovest con la tenuta dei Poggi ed il fidecommisso e patrimonio Guglielmi. Detta tenuta trovasi distinta nei registri catastali del comune di Tolfa, mappa Prato Cipolloso, sez. 13ª, numeri 1 al 7, 8, sub., 9 al 12, 49 e 50, della quantità superficiale di tavole censuarie 4185 92, pari ad ettari 418 59 20, con l'estimo di scudi romani 11,949 12, pari a lire 64,243 25. È costituita da terreni seminativi, pascolivi, prativi, falciativi e macchiosi cedui, con quattro fontanili e varie sorgenti di acqua. L'altra denominata I Poggi, situata a chilometri 7 circa da Civitavecchia, confinante al nord, all'est ed all'ovest coi beni del fidecommisso e patrimonio Guglielmi e col fidecommisso Santini, al sud con le tenute di Prato Cipolloso, Santa Marinella e Chiaruccia. La detta tenuta trovasi distinta nei registri catastali del comune di Civitavecchia, mappa Poggi, sezione 9ª, numeri 109, subalterni 1 al 5, 110 al 114, 114 1|2, 115, 116, sub. 1 al 3, 181, della quantità superficiale di tavole censuarie 1708 23, pari ad ettari 170 82 30, con l'estimo di scudi romani 2102 26, pari a lire 11,306 35. Questa tenuta è costituita da terreni pascolivi, sterposi, macchiosi, cedui e pascolivi, prativi, falciativi. Ambedue sono affittati al signor Giuseppe Alibrandi fino al 30 settembre 1880. Il taglio delle macchie nella sola tenuta I Poggi è affittato al signor Felice Ferri fino al 30 giugno 1885. Il prezzo di vendita di ambedue le tenute, risultante da perizia, è di L.	347,437 06	34,743 70	26,000 »	3,000 »
2	Tenuta denominata Chiaruccia, con casale annesso, situata nel territorio di Tolfa, a circa 6 chilometri da Civitavecchia, sulla via Aurelia, confinante al nord col territorio di Civitavecchia, all'est colla tenuta di S. Marinella, al sud con la tenuta Chiaruccia Alibrandi, all'ovest col mare. È distinta in catasto del comune di Tolfa, mappa Chiaruccia, sez. 6ª, numeri 1, sub. 1, 2, 3; 2, 3; sub. 1 al 4; 4 al 15, 16, sub. 1 e 2; 17 e 18; sub. 1 e 2; 19, 20, 21; sub. 1 al 3; 22, 23; sub. 1 e 2; 24 al 26, 27; sub. 1 e 2; 28, 29, 43, 64, 65; sub. 1 e 2; 69; sub. 1 e 2, 70: della quantità superficiale di tavole censuarie 3539 36, pari ad ettari 353 93 60, con l'estimo di scudi romani 6838 10, pari a lire 36,764 36. È costituita da terreni seminativi, pascolivi, prativi, falciativi e macchiosi cedui. È affittata al signor Giuseppe Alibrandi a tutto il 30 settembre 1880. Il taglio delle macchie è appaltato dal signor Ferri fino al 30 giugno 1885. Il prezzo di vendita, risultante da perizia, è di . . . . »	184,874 »	18,487 40	13,000 »	1,000 »
3	Tenuta denominata Vigna Pucitta, con due casali annessi, situata ad un chilometro e mezzo circa da Civitavecchia, confinante al nord con la strada che da Civitavecchia conduce alla Tolfa, all'est con altra strada della Bandita delle Mortelle, al sud con altra strada detta di S. Liborio ed all'ovest con le proprietà Farabolini, vedova Manzi e De Filippi, fosso di S. Liborio e fratta viva. Distinguesi nel catasto del comune di Civitavecchia, mappa Ristretti, sez. 2ª, coi numeri 1, 2, 3, sub. 1 e 2; 4 al 12, 13, sub. 1 e 2; 28, 375, 14; sub. 1 e 2; della qualità superficiale di tavole censuarie 420 93, pari ad ettari 42 09 30; con l'estimo di scudi romani 2808 24, pari a lire 15,098 22. Detta tenuta è costituita di terreni seminativi, pascolivi, prativi, falciativi, ortivi, parte adacquativi e parte asciutti. È affittata al signor Giuseppe Alibrandi a tutto il 30 settembre 1880. Il prezzo di vendita, risultante da perizia, è di . . . . »	50,289 65	5,028 96	4,000 »	400 »

2460 Roma, addì 12 maggio 1877. *L'Intendente di Finanza:* TARCHETTI.

SOCIETÀ DEI PIROSCAFI POSTALI ITALIANI

I. e V. FLORIO e C. — PALERMO

Convocazione extraordinaria di Assemblea generale

Avviso agli Azionisti.

È convocata pel giorno 14 giugno p. v., a mezzogiorno, nel locale delle sedute ordinarie in Palermo, l'assemblea extraordinaria degli azionisti, onde trattarsi le seguenti materie:

1° Comunicazione e partecipazione dei contratti riguardanti i servizi postali, stipulati col R. Governo, e dei contratti di acquisto del materiale della Società *La Trinacria* e di quello della Società Danovaro-Peirano e C., e di tutte altre convenzioni inerenti o dipendenti dai cennati contratti.

2° Provvedere all'aumento del capitale sociale per via di emissione di nuove azioni, onde far fronte ai cennati novelli impegni.

3° Arrecare le opportune modifiche allo statuto sociale, onde adattarlo all'incremento del capitale ed ai bisogni risultanti dalla esperienza.

4° E per tutt'altro dipendente dal novello ordine di cose.

2518 *I Gerenti:* I. e V. FLORIO.

AMMINISTRAZIONE DELL'OSPEDALE BEDESCHI PEI CRONICI IN BAGNACAVALLO

AFFITTANZA DI FONDI RUSTICI

2475

Avviso di secondo incanto.

Riuscito deserto il primo esperimento d'asta indetto coll'avviso 14 aprile scorso pel giorno 12 andante maggio, si rende noto al pubblico che nel giorno di sabato 9 dell'entrante giugno, alle ore 10 antimeridiane, alla presenza del sottoscritto, si apriranno nella civica residenza nuovi incanti per l'affittanza in un sol lotto, e per la durata di un dodicennio a far tempo dal 1° novembre 1877, dei fondi rustici descritti nel sottoposto elenco.

Avvertenze:

L'asta sarà tenuta ad estinzione di candela vergine, a norma del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, e verrà aperta sopra l'annua corrisposta di lire 7966; avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un sol offerente.

Ciascun'offerta in aumento del prezzo d'asta non potrà essere inferiore a lire 20.

Gli offerenti dovranno prima dell'ora degli incanti, ed a garanzia delle spese d'asta, depositare in mani del segretario dell'Amministrazione la somma di lire 1200, che sarà restituita immediatamente dopo l'asta a tutti i depositanti, eccetto quella depositata dal deliberatario. Egualmente dovranno depositare l'ammontare di un decimo dell'annua corrisposta, a garanzia provvisoria del contratto, che sarà pure restituito come sopra.

Il capitolato d'affitto approvato dall'Amministrazione, in data 22 gennaio 1877, al quale resta vincolata integralmente la locazione, sarà ostensibile a chiunque nella segreteria dell'Amministrazione stessa.

Il deliberatario, oltre al dover esibire un beneviso fideiussore personale, dovrà anche a garanzia del contratto fare un deposito, o in numerario per la somma di lire 15,000, ovvero in titoli del Debito Pubblico per un valore di lire 20,000 calcolato al corso di Borsa; oppure prestare ipoteca sopra fondi rustici per lire 25,000.

La corrisposta d'affitto verrà pagata in quattro rate eguali trimestrali, scadibili al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre d'ogni anno, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 1878 in avanti.

Il deliberamento definitivo sarà valido soltanto dopo che gli atti avranno riportato il visto della R. sottoprefettura del circondario, giusta le disposizioni vigenti.

Le spese tutte degli incanti, deliberamento, contratto, registrazione e copie, niuna eccettuata, saranno a carico del deliberatario.

Bagnacavallo, 17 maggio 1877.

Il Presidente: ANDREA RUSCONI.

Il Segretario Contabile: M. BEDESCHI.

Elenco dei beni da affittarsi.

N° d'ordine	Denominazione dei Fondi	Ubicazione		Numeri di mappa	Superficie		Estimo in scudi
		Frazione	Strada		Locale	Metrica	
1	Possessione denominata Fiorine	Viola	Aguta	818 sub. 1, 2, 819, 820, 905, 915, 916, 917	Tor. 54 81 09 38	Ett. 10 16 80	Sc. 903 24
2	Simile denominata Pantiera	»	»	20, 21, 57, 58, 60, 57/1253, 24, 18, 19, 23	» 117 24 78 65	» 21 75 07	» 898 24
3	Simile denominata Pantiera Feudale	Villanova	»	2 sub. 1, 2, 3, 3 sub. 1, 2, 4, 5, 6, 7 sub. 1, 2, 7 1/2 e 8 1/2.	» 86 30 51 27	» 16 01 05	» 1228 73
4	Simile denominata Albergone	Traversara	Albergone	1215, 1216, 1217, 1286	» 48 57 40 92	» 09 01 10	» 1246 29
5	Podere denominato Sabiona	»	Sotto al Fiume	324, 334	» 25 91 76 82	» 04 80 80	» 469 29

N. 123.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

I simultanei incanti tenutisi il 19 maggio corrente mese essendo riusciti deserti, si addiverrà alle ore 10 antim. di mercoledì 13 giugno p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche e presso la Regia prefettura di Girgenti, avanti il prefetto, simultaneamente ad una seconda asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di due gettate di scogli nel Porto di Porto Empedocle, giusta il relativo progetto d'arte, per la presunta somma di lire 2,413,314 71.

A termini degli articoli addizionali del capitolato speciale lo appalto resta per ora limitato alle opere e provviste occorrenti, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 929,384 57.

NB. L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare, entro un termine di due anni dalla data dell'approvazione del contratto, l'ordine all'appaltatore di eseguire anche i rimanenti lavori per raggiungere la presunta e complessiva somma dell'intiero progetto di lire 2,413,314 71, e ciò agli stessi patti e prezzi che risulteranno dal contratto medesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 12 settembre 1876, ed articoli addizionali a quest'ultimo delli 30 dicembre 1876, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Girgenti.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro tre anni successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima presentare:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio dell'accorrente;

b) Un certificato comprovante la loro sperimentata idoneità per lo eseguimento di questo speciale lavoro, rilasciato dopo la pubblicazione degli avvisi d'asta da uno degli uffici tecnici centrali per il servizio dei porti, spiaggie e fari, residenti in Genova, in Napoli ed in Palermo;

c) Una dichiarazione di aver visitato le cave degli scogli, la ferrovia di servizio, i locali, il materiale fisso e mobile ed in generale tutti i mezzi d'opera che servirono già nel precedente appalto e che l'Amministrazione fornisce gratuitamente all'appaltatore per tutta la durata del presente appalto;

d) Una ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire cinquantamila.

La cauzione definitiva è di lire 100,000 in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni venti successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 25 maggio 1877.

Per detto Ministero

Il Caposezione: M. FRIGERI.

2493

(12ª *pubblicazione*)

AVVISO D'ASTA PER AFFITTO

Alle ore 11 antim. di lunedì 28 maggio 1877, in Vigevano, nell'ufficio dei Pii Istituti si procederà innanzi al sottoscritto R. commissario per le Opere Pie di Vigevano ai pubblici incanti per l'affitto dodicennale a partire dall'11 novembre 1878, in favore dell'ultimo miglior offerente, della possessione Olaj di ettari 96 66 22, sita nei territori di Ceretto e S. Angelo, di proprietà dell'Ospedale, sul prezzo di lire 12,000 annue, e colle norme stabilite nel relativo capitolato.

Vigevano, 1° maggio 1877.

Il R. Commissario: M. DE GIOVANNI.

2249

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'UMBRIA

AVVISO D'ASTA per l'appalto della Ricevitoria provinciale nel quinquennio 1878-1882.

In conformità delle deliberazioni prese dal Consiglio e dalla Deputazione provinciale dell'Umbria nei giorni 18 settembre 1876 e 16 aprile 1877, in ordine alla nomina, mediante asta, del ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte dirette, analogamente al disposto degli articoli 6 e 77 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), ed alle prescrizioni del regolamento approvato con Regi decreti 25 agosto 1876, n. 3303, e 12 aprile 1877, n. 3788, si rende pubblicamente noto che il prefetto sottoscritto, con l'assistenza di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, procederà, nel giorno 18 giugno p. v., alle ore 10 antimeridiane, nel proprio ufficio, all'esperimento d'asta ad offerte segrete nei modi stabiliti dal vigente regolamento di Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, per l'aggiudicazione al migliore offerente della Ricevitoria provinciale.

La Ricevitoria provinciale sarà aggiudicata per un quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1878 al 31 dicembre 1882, alle condizioni stabilite dalla legge del 20 aprile 1871, dal regolamento approvato con Regi decreti del 25 agosto 1876, n. 3303, e 12 aprile 1877, n. 3783, dal decreto 25 agosto 1876, numero 3305 (Serie 2ª), dai capitoli normali approvati con decreti ministeriali del 25 agosto 1876, n. 3304 e 11 aprile 1877, n. 3792, e dai capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero delle Finanze.

La misura massima dell'aggio, sulla quale si aprirà l'asta, è di centesimi 30 per ogni cento lire, e non sarà ammessa offerta di ribasso inferiore ad un centesimo di lira.

Non può concorrere all'asta chi si trova in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della succitata legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

I concorrenti all'asta dovranno garantire le offerte con deposito in danaro, o in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa dell'ultimo listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nella somma di lire 151,556 56, corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in lire 7,577,827 85.

Tale deposito sarà effettuato o per consegna all'Autorità che tiene l'asta, o per regolare produzione di quietanza della Cassa della provincia, o di una Tesoreria governativa.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con la firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Le schede di offerta, scritte su carta bollata da lire 1, debitamente suggellate e firmate, dovranno consegnarsi, prima dell'ora sopradetta, nell'ufficio di segreteria della provincia, o durante il termine fissato dall'art. 86 del regolamento sopracitato 4 settembre 1870, n. 5852, alla Autorità che tiene l'asta, unendo alla scheda la prova di aver eseguito il deposito, di cui sopra, a garanzia dell'offerta stessa, nel modo sovracennato, ed indicando nella scheda medesima il domicilio eletto in questa città.

Il ricevitore, nei 30 giorni da quello in cui gli sarà stata notificata l'approvazione dell'aggiudicazione d'asta, deve presentare alla Deputazione provinciale la cauzione, in beni stabili, o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al saggio di lire 75 53 per ogni cento lire di valore nominale, previa la deduzione di un decimo, a termini degli articoli 16, 17 e 101 della succitata legge, nell'importo complessivo di lire 1,182,000, delle quali lire 30,000 in garanzia delle entrate speciali della provincia.

Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione sarà fatta all'atto dell'aggiudicazione, ed accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, ritenendosi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della succitata legge.

Il deposito, fatto a garanzia dell'asta, sarà restituito tostochè sarà terminata l'asta, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo aver prestata la relativa cauzione di cui sopra.

Presso gli uffici della Deputazione provinciale, della Intendenza di finanza, delle sottoprefetture della provincia saranno ostensibili i capitoli normali per l'esercizio della Ricevitoria, i capitoli speciali redatti dalla Deputazione provinciale, la succitata legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), e relativo regolamento per la riscossione anzidetta, ed il Regio decreto sulla riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Il ricevitore deve adempiere l'ufficio di cassiere della provincia, giusta la deliberazione presa dalla Deputazione provinciale in data 5 marzo 1877.

Lo stesso aggio, accordato al ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte erariali e sovrimposte provinciali, gli sarà parimenti retribuito per tutte le altre entrate provinciali, ordinarie e straordinarie di cui gli sarà affidata la riscossione con l'obbligo del non riscosso per riscosso, e rispetto alle quali egli avrà verso la provincia gli stessi obblighi e diritti determinati dalla legge per le imposte o sovraimposte dirette.

Il ricevitore sarà parimenti tenuto ad assumere la riscossione dei crediti arretrati della provincia sotto le medesime condizioni suaccennate, esaurite, ove d'uopo, le pratiche amministrative a norma delle discipline vigenti.

Per l'adempimento degli uffici summentovati, il ricevitore provinciale dovrà uniformarsi ai capitoli normali, alla succitata legge ed a quanto è stabilito nei capitoli speciali che sono appresso trascritti.

Tutte le spese relative all'asta, stampe, stipulazione del contratto, ed ogni altra inerente saranno a carico del ricevitore provinciale, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge 20 aprile 1871, e per sopperirvi dovrà fare intanto presso la Cassa provinciale un primo deposito di lire 2000.

Perugia, li 14 maggio 1877.

Il Prefetto: B. MARAMOTTI.

Capitoli speciali per l'esercizio della Ricevitoria e per il servizio di Cassa della provincia.

Art. 1. Il ricevitore provinciale, nominato a termini della legge 20 aprile 1871, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette, adempirà anche l'ufficio di cassiere della provincia, secondo la deliberazione della Deputazione provinciale dal 5 marzo 1877, provvedendo al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e spese dell'Amministrazione provinciale e degli istituti dipendenti.

Art. 2. Lo stesso aggio, che sarà pagato al ricevitore per la riscossione delle imposte erariali e sovrimposte provinciali, verrà ad esso parimenti retribuito per le entrate ordinarie e straordinarie, e per i crediti della provincia, di cui nel corso dell'anno, con ruoli speciali, gli sarà affidata la riscossione con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Per tali entrate il ricevitore avrà verso la provincia gli stessi obblighi determinati dalla legge per le imposte e sovrimposte dirette.

Art. 3. Nell'esercizio de' suoi uffici, il ricevitore dovrà uniformarsi alle disposizioni dei capitoli normali approvati dal Ministero delle Finanze con decreto del 25 agosto 1876, n. 3304, ed a quelle stabilite negli articoli seguenti.

Art. 4. Il ricevitore dovrà pagare tutti i mandati che saranno tratti dall'Amministrazione provinciale, e provvedere a tutto suo carico al servizio di Cassa, senza avere mai diritto a maggiore compenso qualsiasi, oltre l'aggio per la riscossione delle entrate provinciali, a norma dell'articolo 2.

Art. 5. Ove, durante il quinquennio 1878-1882, fosse variata la circoscrizione territoriale dell'Umbria, tanto nel caso di ampliamento, quanto in quello di restringimento del territorio, il ricevitore dovrà continuare, fino alla scadenza del contratto, nell'adempimento degli obblighi assunti, con gli stessi patti e condizioni e senza diritto a qualsivoglia compenso.

Art. 6. Il ricevitore dovrà accettare dagli esattori, in pagamento delle sovrimposte provinciali, come contanti e pel valore che rappresentano, i mandati, regolarmente tratti e avvisati dall'Amministrazione provinciale, a norma dei seguenti articoli 10 e 12, i quali fossero stati soddisfatti dagli esattori stessi, purchè siano muniti di regolare quietanza a termini del successivo articolo 13, e del bollo di ufficio dell'esattoria che li avrà ritirati; e tali mandati saranno considerati come contanti dall'Amministrazione stessa a favore del ricevitore, a scarico del suo debito per sovrimposte ed entrate provinciali.

Art. 7. In conformità del precedente articolo 4, il ricevitore sarà tenuto di provvedere, a proprio carico e senza diritto ad alcuna indennità, ad ogni e qualunque spesa, sia di personale, sia di locali per l'esercizio della Ricevitoria e per il servizio della Cassa della provincia, nonchè ad ogni e qualunque spesa di cancelleria e di ufficio, così necessaria e conosciuta, come imprevista, restando a tutto suo rischio e pericolo qualsivoglia evento relativo allo adempimento de' suoi obblighi.

Art. 8. Al ricevitore non spetterà alcun aggio:

a) Sulle somme che saranno versate come sopravanzo di cassa sull'esercizio 1877 e retro;

b) Sulle somme che, come cassiere, riceve per le sovrimposte provinciali;

c) Sulle somme provenienti da prestiti per conto dell'Amministrazione provinciale e degli Istituti dipendenti;

d) Sulle somme di cui eseguisce la semplice riscossione senza l'obbligo del non riscosso per riscosso;

e) Sulle somme pagate dal Governo alla provincia per qualsiasi titolo.

Art. 9. Il ricevitore, come cassiere della provincia, dovrà presentare all'ufficio provinciale, giornalmente, lo stato di movimento dei fondi, e settimanalmente lo stato dettagliato delle riscossioni e dei pagamenti, secondo i modelli che saranno prescritti dalla Deputazione.

Art. 10. I mandati tratti dall'Amministrazione provinciale non saranno pagati dal ricevitore se non sopra i fondi di cui egli sia debitore verso la provincia.

L'ufficio provinciale informerà il ricevitore della spedizione dei mandati con un avviso sottoscritto dal presidente della Deputazione, nel quale saranno indicati il numero progressivo, il titolo del bilancio e la persona a favore di cui ciascun mandato è tratto.

Art. 11. Per la riscossione delle entrate provinciali, rispetto alle quali ha l'obbligo del non riscosso per riscosso, il ricevitore procederà immediatamente contro i debitori morosi nei modi e termini di legge.

Art. 12. Il ricevitore dovrà soddisfare e riconoscere validi i suoi mandati di pagamento spediti dalla Deputazione a termini di legge entro i limiti del bilancio, e portanti la indicazione del titolo, categoria e articolo, cui riferiscono, e la firma del presidente della Deputazione, di un deputato provinciale, del segretario capo e del segretario contabile.

A tale effetto, nel principiare di ogni esercizio, sarà rimesso al ricevitore un esemplare del bilancio della provincia.

Art. 13. Il ricevitore sarà tenuto egualmente di pagare i mandati provvisori che fossero spediti dalla Deputazione per spese non contemplate nel bilancio, tenendone una contabilità speciale secondo le istruzioni della Deputazione stessa.

Art. 14. Il ricevitore riterrà sull'importare di ciascun mandato la relativa tassa di bollo, ogni volta che vi sarà impresso un segno determinato, ed alla fine dell'esercizio verserà il prodotto di tale ritenuta nella Cassa provinciale.

Sotto la sua responsabilità poi, il ricevitore farà apporre sui mandati la marca da bollo prescritta per le quietanze a termini di legge.

Art. 15. Al ricevitore saranno annualmente rimessi i ruoli di riscossione delle imposte e sovrimposte provinciali, a termini della legge e dei regolamenti vigenti, e gli saranno fatte conoscere, per mezzo di ruoli speciali, le altre entrate della provincia, e degli istituti dipendenti con l'indicazione delle rispettive scadenze, e con le opportune dichiarazioni rispetto all'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 16. Per le somme riscosse il ricevitore rilascierà quietanze staccate da un registro a matrice, firmato in principio ed in fine dal presidente della Deputazione.

La marca di bollo da apporsi nelle quietanze, a termini di legge, sarà a carico dei debitori della provincia, meno i casi che saranno determinati dalla Deputazione.

Art. 17. Non più tardi del 25 aprile di ogni anno il ricevitore presenterà, come cassiere della provincia, il rendiconto dell'esercizio precedente, redatto secondo il modello stabilito dalla Deputazione, a norma delle discipline vigenti, corredandolo di tutti i documenti, libri e registri che valgano a giustificarlo.

Art. 18. Nonostante tale presentazione, il ricevitore rimarrà sempre responsabile del rendiconto fino a che esso non sia stato deliberato dal Consiglio provinciale ed approvato dall'autorità governativa a termini di legge.

Art. 19. Il ricevitore, come cassiere della provincia, dovrà compiere tutte le operazioni di cassa di cui sarà richiesto dalla Deputazione, sia per investimento di fondi, sia per per versamenti e depositi in Casse pubbliche e private, sia per altri affari consimili, per modo che egli solo abbia il maneggio del denaro della provincia.

Dovrà inoltre, senza alcuna indennità:

a) Procedere all'acquisto di rendita pubblica, di vaglia postali, bancari o del Tesoro, occorrenti per servizio della provincia, salvo il rimborso delle spese;

b) Ricevere i depositi per gli appalti di lavori provinciali e pagare le spese sopra ordini rilasciati dall'ufficio provinciale;

c) Provvedere, a norma dell'articolo 82 della legge 20 aprile 1871, n. 192, al pagamento delle imposte e sovrimposte a carico della provincia e degli istituti dipendenti;

d) Provvedere al servizio dei prestiti contratti e da contrarsi dall'Amministrazione provinciale.

Art. 20. L'ufficio del ricevitore sarà collocato in Perugia, in luogo centrale e comodo per il pubblico, da approvarsi dalla Deputazione, e rimarrà aperto in tutti i giorni non festivi, dalle ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane, ed in quelli festivi, escluse le maggiori solennità, dalle ore 10 antimeridiane alle ore 12 meridiane.

Art. 21. In garanzia delle entrate provinciali, il ricevitore dovrà prestare una speciale cauzione di lire 30,000 oltre quella di cui è parola nell'art. 78 della legge 20 aprile 1871.

A questa cauzione speciale saranno applicabili tutte le disposizioni stabilite nella legge predetta e nel regolamento 25 agosto 1876, n. 3303, rispetto alla cauzione per le imposte erariali e le sovrimposte provinciali.

Art. 22. La Deputazione si riserva la facoltà di eseguire e fare eseguire, per mezzo di delegati, e con il concorso, ove d'uopo, di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, tutte le verificazioni di cassa che crederà necessarie.

Art. 23. Il ricevitore dovrà inoltre onninamente uniformarsi, per il servizio della Cassa provinciale e per il rendimento dei conti, alle istruzioni ministeriali ora vigenti, o che venissero emanate nell'avvenire, nonchè a quelle speciali che la Deputazione credesse di dare.

2504

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMATO

AVVISO.

Il pubblico incanto tenutosi a termini dell'avviso d'asta del 17 maggio corrente, inserito nel n. 115 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno stesso, per l'appalto della fornitura di stampati (compresa la carta e la lineatura) relativi alla tenuta della contabilità della massa vestiario per le guardie doganali, è stato provvisoriamente aggiudicato col ribasso del 20 0/0 sui prezzi della tariffa.

Si rende quindi di pubblica ragione che il termine utile per presentare le offerte di ribasso, non minori del ventesimo sul prezzo di deliberamento provvisorio, scadrà alle ore 2 pom. del giorno 1° giugno p. v.

Le offerte suddette, accompagnate dal prescritto deposito, potranno presentarsi nel termine suindicato al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Economato Generale), via della Stamperia, n. 11.

Il capitolato d'oneri, la tariffa ed i campioni sono ostensibili, a chi ne faccia richiesta, alla segreteria dell'Economato Generale.

Dato a Roma, li 24 maggio 1877.

2530

Per l'Economato Generale: G. BENZO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO NEL SECONDO DIPARTIMETO

Avviso d'Asta.

Si notifica che nel giorno 6 del prossimo venturo mese di giugno alle ore 12 meridiane si procederà simultaneamente in Napoli, nella sala degl'incanti sita alla strada Santa Lucia a Mare, accosto la caserma del distaccamente Corpo Reale Equipaggi, avanti al colonnello commissario direttore delegato dal Ministero della Marina, e presso la Direzione di Commissariato militare marittimo del 3° dipartimento in Venezia, ad un esperimento di pubblico incanto per affidare ad appalto la provvista alla Regia Marina nel 2° dipartimento di

Chilogrammi 120,000 *di canapa grezza, cioè pettinata, per la complessiva somma di lire* 180,000.

La consegna di detta canapa avrà luogo nel Regio Cantiere di Castellammare nel modo indicato nel relativo capitolato.

Tutte le altre condizioni di appalto risultano dal capitolato suddetto che è visibile in tutti i giorni nelle ore di officio presso le Direzioni di Commissariato militare marittimo del 2° e 3° dipartimento.

Il deposito a farsi a garanzia del contratto è di lire 18,000 in numerario, ed in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutate al corso di Borsa.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 10 decorribili dal mezzodì del giorno in cui verrà pubblicato l'avviso di seguito deliberamento.

Coloro che vorranno concorrere al detto appalto dovranno presentare in uno dei suindicati uffici le loro offerte in carta da bollo da lire 1 20 sottoscritte e suggellate. Quindi da questa Direzione di Commissariato, tosto conosciuto il risultato dell'incanto stato esperito presso la Direzione di Commissariato in Venezia, sarà deliberata la impresa provvisoriamente a quell'offerente che risulterà il maggior oblatore, e ciò a pluralità di offerte, e che abbia nel tempo stesso superato od almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito nella scheda dell'Amministrazione.

Le offerte per questa impresa saranno eziandio ricevute negli uffici del Ministero della Marina in Roma, e presso la Direzione di Commissariato militare marittimo del 1° dipartimento alla Spezia, purchè accompagnate dal certificato comprovante che l'offerente abbia eseguito l'indicato deposito di lire 18,000 in una delle Casse dei Quartiermastri dei tre dipartimenti marittimi, o presso le Tesorerie provinciali, avvertendosi però che non sarà tenuto conto di quelle offerte che non pervenissero, ufficialmente, in schede suggellate, prima dell'apertura dell'incanto.

Per le spese approssimative di contratto, tassa di registro, ecc., si depositeranno lire 1500.

Napoli, 24 maggio 1877.

2519 *Il Capitano Commissario ai Contratti:* CAMILLO MIGLIACCIO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI PERUGIA

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'articolo 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto per la provvista di

Frumento nostrale pei panifici militari di Perugia e di Ancona

di cui nell'avviso d'asta delli 12 maggio andante n. 57, nell'incanto d'oggi fu deliberato come in appresso:

Pel panificio militare di Perugia

Lotti n. 5 da quintali 300 caduno a lire 38 50 per quintale

Pel panificio militare di Ancona

Lotti n. 5 da quintali 300 caduno a lire 37 „ per quintale

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sui prezzi sopraindicati, scade alle ore 11 antmeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 28 maggio corrente, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà alcun conto delle offerte condizionate, o fatte per telegramma, o stese su carta che non sia quella filigranata col bollo ordinario di lire una.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, produrre la ricevuta del deposito prescritto di lire 600 per ciascun lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta n. 57 del 12 andante mese.

Perugia, 22 maggio 1877.

Per la Direzione

2529 *Il Sottotenente Commissario:* L. MICHELETTI.

SOCIETÀ ITALIANA PER LA FABBRICAZIONE DI POLVERI PIRICHE

IN MILANO

Gli azionisti di questa Società, a termini degli articoli 24 e 26 dello statuto, sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 10 giugno p. v., alle ore 12 merid., presso la Società stessa, via Monte Napoleone, n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di riduzione del capitale sociale e conseguente mutazione agli articoli 5, 16, 20, 22 e 31 dello statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione.

NB. I signori azionisti sono invitati a depositare preventivamente le azioni alla Sede della Società entro il giorno 8 giugno p. v. 2515

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Situazione a tutto il 30 aprile 1877, col confronto di quella al 31 marzo 1877.

TITOLI	Al 31 marzo 1877		Al 30 aprile 1877	
	Attivo	Passivo	Attivo	Passivo
Debitori per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Buoni del Tesoro	»	»	»	»
Debitori per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Fondi pubblici	1,293,413 18	»	1,292,296 43	»
Debitori per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Rendita consolidata 3 e 5 %	127,695 60	»	440,888 61	»
Debitori per capitali fruttiferi — Comuni e Provincie — Imprestiti diretti	13,835,666 78	»	13,809,758 97	»
Debitori per capitali fruttiferi — Comuni e Provincie — Fondi pubblici	9,926,618 94	»	9,922,144 57	»
Debitori per capitali fruttiferi — Corpi morali — Imprestiti diretti	4,209,217 08	»	4,237,881 »	»
Debitori per capitali fruttiferi — Corpi morali — Fondi pubblici	6,479,720 28	»	6,740,721 20	»
Debitori per capitali fruttiferi — Imprestiti a privati	14,316,377 99	»	14,646,722 99	»
Debitori per capitali fruttiferi — » contro pegno di valori pubblici	704,822 14	»	711,825 78	»
Debitori per capitali acquistati mediante sconto	3,693,796 75	»	3,862,970 32	»
RR. Prefetture in conto esazioni	»	»	»	»
Cassieri delle Casse affiliate di 2ª classe in conto corr.	71,494 59	»	94,287 85	»
Debitori diversi infruttiferi per vari titoli	365,697 02	»	365,864 52	»
Nostra Cassa pel valore di titoli di credito depositati da diversi per cauzioni, ecc.	2,400,568 61	»	2,400,757 11	»
Masserizie e mobili	27,275 32	»	27,275 32	»
Beni stabili (Acquisti, miglioramenti e nuove costruzioni).	542,215 44	»	542,215 44	»
Stampati e libretti in essere	6,676 61	»	6,676 61	»
Compra e vendita di valori pubblici a riporto	263,812 50	»	270,950 »	»
Beni immobili prov. da espropriaz. a carico di nostri debitori	37,965 53	»	37,965 53	»
Detti in conto di assegnamenti	12,460 26	»	12,460 26	»
Depositi infruttiferi vincolati a giustificazioni legali	»	72,700 »	»	120,200 »
Risparmi e depositi versati nella Cassa centrale	»	43,194,512 52	»	43,769,820 31
Casse affiliate di 1ª classe in conto corrente	»	2,694,377 77	»	2,644,507 95
Risparmi e depositi versati nelle Casse affiliate di 2ª classe	»	6,695,931 36	»	6,731,435 66
Doti infruttifere delle Casse affiliate di 2ª classe	»	28,113 »	»	28,113 »
Imprestiti passivi, conti correnti e cauzioni	»	678,737 14	»	792,435 44
Doti fruttifere delle Casse affiliate di 1ª classe	»	53,663 25	»	53,916 65
Creditori diversi per varii titoli infruttiferi	»	301,482 85	»	304,722 62
R. Governo per tassa di ricchezza mobile a carico dei nostri impiegati e pensionati	»	»	»	»
Creditori per depositi di valori per garanzie e cauzioni	»	2,400,568 61	»	2,400,757 11
Profitti e perdite sui titoli di pubbl. cred. e per altre cause	»	111,028 61	»	136,112 28
Pigionali	»	7,764 31	»	7,764 31
Tassa di registro e bollo sugl'imprestiti con pegno	»	1,066 35	»	1,175 07
Sconti attivi	»	432,031 91	»	436,181 16
Tassa di ricchezza mobile e diverse	30,912 61	»	35,270 31	»
Cassa di contanti	1,518,743 99	»	1,155,623 68	»
Fondo di riserva affetto a spese straordinarie di amministrazione	»	225,025 39	»	223,419 67
Avanzi al netto	»	2,967,648 15	»	2,963,945 22
	59,864,651 22	59,864,651 22	60,614,506 45	60,614,506 45

Dalla Ragioneria della Cassa centrale di Risparmi e Depositi — Firenze, li 12 maggio 1877.

Visto il Direttore
L. STROZZI ALAMANNI.

2359

Il Primo Ragioniere
F. PINUCCI.

Tribunale civile di Velletri.

Bando di vendita.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di spropriazione promosso da Angeletti Angelo fu Vincenzo, di Velletri,

Contro

Rocchi Giuseppe fu Gio. Battista, pure di Velletri,

Il cancelliere fa noto al pubblico che nell'udienza del 12 luglio 1877, alle ore 12 meridiane si procederà alla vendita giudiziale dei fondi seguenti, posti nel territorio di Velletri:

1° Utile dominio di vigna con canneto, olivi e comodi murati, in contrada S. Pietro o Campetto dei Macellari, responsivo al quinto dei prodotti e relativa quarta all'ex-convento di San Francesco in Velletri, ora Demanio Nazionale, della superficie di ettari 3, are 70 e centiare 60, in mappa sez. 10ª, nn. 520, 521, 522, 523, 831 e 970, confinanti la redina, Ameli Luca, Rocchi Giuseppe fu Francesco, Colasanti Giuseppe, ecc.

2° Altro utile dominio di vigna con olivi, nella contrada suddetta, responsivo al quinto dei prodotti e relativa quarta alla Sagrestia della chiesa parrocchiale di Santa Lucia, della superficie di ettari 1, are 55 e centiare 20, segnato in mappa sez. 10ª col n. 528, confinanti la redina, Roccasecca Faustina vedova Ameli e Berlena Gio. Battista: — sui quali due utili dominii gravita la tassa governativa di lire 39 40, in complesso a carico però dei domini diretti e non del Rocchi.

3° Casa di abitazione con scoperto, posta nell'interno di Velletri, in via della Trinità ai nn. civici 9, 10 e 11, segnata in mappa col n. 1504, confinante colla detta via, Scipioni Andrea, lo stesso Rocchi e Seminario di Velletri, e composta di due vani al pianterreno con sottoposta grotta, e di 4 ambienti al piano superiore oltre le soffitte.

4° Altra casa situata pure in Velletri al vicolo del Serpe al num. civico 14, segnata in mappa col num. 1504, composta di un ambiente ad uso cantina nel pianterreno, e di 2 vani al piano superiore, confinanti lo stesso vicolo, Pacifici Cesare, la casa e lo scoperto di cui sopra.

Su quali due case, del reddito imponibile di lire 277 50 fra entrambe, gravita la tassa di lire 45 09 in complesso.

L'incanto si aprirà in un sol lotto pel prezzo complessivo di lire 8864 81 08, ma se non vi fossero oblatori sarà continuato l'esperimento d'asta nella stessa udienza in 4 lotti separati pei rispettivi prezzi enunciati in perizia, cioè: per lire 3400 15 9 il 1°; lire 1872 47 2 il 2°; lire 2612 50 il 3°; e lire 979 68 7 il 4°.

Le altre condizioni di vendita sono tracciate nel bando originale.

Velletri, 7 maggio 1877.

2488 Boggiani vicecanc.

AVVISO.

Si deduce a notizia di chiunque avesse interesse che il cav. Nicolò Novelletto, come rappresentante la Società per la fabbricazione dello zucchero in Italia, ha citato avanti il tribunale di commercio il conte Guido di Carpegna per sentirsi prefiggere un brevissimo termine a stipulare il contratto a termini del compromesso, non che di quanto venne risoluto nell'assemblea generale degli azionisti tenuta il 18 giugno decorso anno 1876; e la discussione della causa fu fissata con decreto dell'ecc.mo presidente per la udienza del giorno 28 corrente maggio,

22 maggio 1877.

2507 Avv. Luigi Aureli.

SUNTO DI BANDO.

(1ª *pubblicazione*).

Ad istanza del signor Tito Mascioli curatore della eredità giacente di Biagio cav. Tocci, ed a danno dell'eredità medesima il giorno 28 giugno 1877 ore 9 ant. nello studio del notaio signor Tummolini Giuseppe, posto in Subiaco, via Viale Principe Umberto, numero ... quale ufficiale delegato con decreto del tribunale civile di Roma in data ... febbraio 1877, si procederà alla vendita a pubblico incanto dei seguenti stabili:

1. Casa di abitazione in Subiaco, via Solferino, n. 140.

2. Ambienti n. 3 nel piano terreno, P. Polsinelli e vicolo Polsinelli.

3. Ambienti num. 3, contrada Capo di Celsi.

4. Ambienti numero 9, contrada suddetta.

5. Orto ed area fabbricabile, sita in Subiaco nella contrada suddetta.

6. Terreno seminativo, sito nel territorio di Ponsa d'Arcinazzo, mandamento di Subiaco, contrada Geraso.

7. Terreno seminativo, sito in detto territorio e contrada.

8. Simile in contrada la Grotta.

9. Simile, contrada Valle Catina.

10. Simile, contrada Molella.

11. Simile, contrada Cona del Ponte.

12. Simile, contrada Molella.

13. Terreno boschivo, ceduo di castagna in detto territorio, contrada Selva Boscatello.

14. Simile, contrada Selva Cerreto.

Il tutto come al bando redatto dal notaio sottoscritto del 13 maggio 1877 che qui si richiama, registrato a Subiaco li 13 detto mese ed anno, vol. 4, foglio 196, num. 175, ricev. firm. Oliveros.

2501 Tito Mascioli curatore.

AVVISO.

Giovanni Esposito di Napoli, ed ivi dimerante, con decreto Ministeriale del 24 ottobre 1876 fu autorizzato pubblicare la sua dimanda diretta a poter cambiare l'attuale suo cognome, e quello dei suoi figli Pasquale, Vincenza e Gennaro in quello di Ferrajuolo. Epperò egli in ossequio alle leggi rende di pubblica ragione questa suddetta sua dimanda, affinchè se vi fosse cosa in contrario possa chi crede avanzare l'analogo reclamo al Ministero ai sensi di legge.

Napoli, 23 maggio 1877. 2511

VENDITA D'IMMOBILI.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza del signor Orsi Alessandro cessionario dei minorenni Palma, Loreto e Giovanni, nato e domiciliato in Valmontone, ed in seguito delle sentenze del tribunale di Velletri del 22 aprile e 25 novembre 1875, nonchè della ordinanza del tribunale medesimo del 28 giugno 1876,

Si fa noto al pubblico che nel giorno di mercoledì 6 giugno prossimo, alle ore 10 antimeridiane, nell'ufficio del sottoscritto notaio in Velletri, via Cannetoli, n. 91, 2° piano, a norma dell'articolo 825 Codice di procedura civile, si procederà alla vendita per primo incanto di una casa sita in Valmontone, Corso Garibaldi, composta di una camera a pianterreno e di due piccole camere al primo piano, con ingresso comune con Proscio Giambattista, confinante coi beni Proscio Matrigiani ed Orsi, salvi, ecc., numeri di mappa 101 sub. 3 e 102 sub. 1, sul prezzo di stima di lire 1164 24.

Le condizioni della vendita, contenute nel bando originale, sono ostensibili presso l'ufficio notarile suddetto.

Velletri, li 7 maggio 1877. 2419

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. Eredi Botta.